



COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 29

Riunione del 6 APRILE 2011

38.10.11 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- ELEPHANT VOLLEY CATANIA n.p. del Pres. P.t.

- ANDREA NICOTRA n.q. di Pres. p.t.

Sono presenti:

- Avv. Costanza Acciai	- Presidente
- Avv. Thomas Martone	- Vice Presidente
- Avv. Antonio amato	- Componente - Relatore

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **Andrea NICOTRA:** *"nella qualità di Presidente della Elephant Volley Catania, per aver, in violazione degli artt. 21, 24 e 28 RAT e della normativa vigente disciplinata nella Guida Pratica in materia di tesseramento, proceduto al primo tesseramento on line dell'atleta Stella Nora mediante l'utilizzo del modulo di tesseramento senza che l'anzidetta atleta abbia sottoscritto il citato modulo";*

- **ELEPHANT VOLLEY CATANIA:** *"in persona del Presidente pro tempore, per i fatti contestati al proprio Presidente con estensione del capo di incolpazione, ex art. 55, n. 3 lett. A), R.G. e 2 RAT".*

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per il 6 Aprile 2011.

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G.;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione del 14/12/2010 inviata alla Procura Federale dall'Ufficio Tesseramento FIPAV, nella quale veniva rilevato che l'atleta Stella Nora aveva fatto pervenire un esposto in



data 14/11/2010 a mezzo del quale affermava di non aver mai sottoscritto un modulo di primo tesseramento alla Società Elephant Volley Catania.

L'Ufficio Tesseramento, rilevato che agli atti risultava comunque effettuato dal sodalizio Elephant Volley Catania, in data 03/10/2010, il primo tesseramento on line della suddetta atleta, revocava l'omologa del primo tesseramento alla società Elephant Volley Catania, perché effettuato in aperta violazione delle norme vigenti, trasmettendo gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Ritenuto che le suddette circostanze sono documentalmente provate e non contestate dagli incolpati, i quali, sebbene regolarmente convocati per l'udienza del 6 Aprile 2011, non hanno svolto alcuna difesa innanzi a questa Commissione.

Considerato che gli addebiti mossi nei confronti degli incolpati trovano fondamento nelle norme di affiliazione e tesseramento FIPAV che prevedono in capo ai Presidenti dei sodalizi che intendono effettuare il primo tesseramento on line, l'obbligo di verificare la completezza e l'autenticità delle sottoscrizioni degli atleti sui relativi moduli, prima dell'inoltro in via telematica.

Considerato, inoltre, che l'esposto inviato direttamente dall'atleta evidenzia la assoluta mancanza di volontà ed autorizzazione al suddetto primo tesseramento e che la negligente condotta posta in essere dagli incolpati, pertanto, pur in assenza di dolo, è meritevole di adeguata sanzione disciplinare perché, in ogni caso, assunta in palese violazione delle suddette norme.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Andrea Nicotra la sanzione della sospensione da ogni attività federale per gg. 60 ed a carico del sodalizio Elephant Volley Catania, in persona del suo Presidente p.t., la sanzione della multa di €. 200,00.

Il Presidente
Avv. Costanza Acciai

A handwritten signature in blue ink, reading "Costanza Acciai", is placed below the printed name of the President.

Roma, 15 aprile 2011